

STATUTO

OBIETTIVO SALUTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA CARLO FELICE
43/E

Numero REA: SS - 188798

Codice fiscale: 02592910901

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2015 - Statuto completo	2
--	---



Dottor Andrea Porqueddu
NOTAIO
Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
Tel. 0793056053 Fax 0793055905
studio@notaioporqueddu.it

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA,

NORME APPLICABILI

ARTICOLO 1

Allegato "B"
al Rep.16942/13038

E' costituita con sede in Sassari la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata

"OBIETTIVO SALUTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

La sede della società è nel comune di Sassari all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione e-
seguita presso il Registro delle Imprese.

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazio-
ne dell'Assemblea straordinaria.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche al-
trove.

ARTICOLO 2

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal
Titolo VI del codice civile.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e nel caso in cui non si superino i pa-
rametri stabiliti dall'articolo 2519 si applicano le norme sulla società a
responsabilità limitata.

TITOLO II - SCOPO, OGGETTO

ARTICOLO 3

La Cooperativa conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perse-
guimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-
ciale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo arti-
colo 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantag-
giate ai sensi delgi art. 1 lett b) e art 4 della legge 381/91.

	Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni e-	
	conomiche, sociali, professionali, inoltre intende realizzare i propri scopi sociali mediante il	
	coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità	
	di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori -	
	l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle pre-	
	stazioni lavorative dei soci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorati-	
	ve di soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla L. 3 aprile	
	2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, di collaborazione ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutua-	
	listico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici la cooperativa dovrà rispettare i vincoli	
	previsti dall'articolo 2514 del codice civile e precisamente:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni po-	
	stali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori	
	in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale, sia all'atto	
	dello scioglimento;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio socia-	

	le, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Ai fini mutualistici più generali, la Cooperativa attua e promuove la mutualità fra i soci; se da	
	costoro riceve finanziamenti, li destina esclusivamente al conseguimento dell'oggetto socia-	
	le; promuove e svolge ogni altra attività che risponda ai principi della cooperazione.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle As-	
	sociazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei rego-	
	lamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità	
	senza fini di speculazione privata.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo	
	unitario italiano. Su deliberazione dell'organo di amministrazione potrà aderire alle Associa-	
	zioni Nazionali di categoria nonchè ad altri organismi economici o sindacali che si propongono	
	iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	ARTICOLO 4	
	In relazione a ciò la società cooperativa ha per oggetto la gestione in forma diretta, in appal-	
	to, in convenzione o in altre forme giuridicamente riconosciute per conto di enti pubblici o	
	privati di:	
	1. Fabbricazione e riparazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili;	
	2. Agenzia e rappresentanze di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedi-	
	ci; apparecchi per centri di estetica;	
	3. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici;	
	4. Commercio al dettaglio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, incluse le para-	
	farmacie;	
	5. Gestione di strutture di assistenza sociale, residenziale e non, con o senza servizi infermie-	

	ristici, di strutture mediche ed ambulatoriali a disposizione di medici specialisti;	
	6. Affitto e subaffitto di aziende che abbiano attinenze con l'attività sociale;	
	7. La gestione di qualunque servizio attinente le attività di assistenza socio sanitarie, compreso il trasporto di disabili.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà acquistare, assumere in affitto o in leasing macchinari, attrezzature, impianti, materie prime e sussidiarie, acquistare, cedere o locare immobili, locali uso uffici o costruirli e quanto altro occorre e si riterrà necessario per agevolare il lavoro dei propri associati. La	
	cooperativa, con decisione dell'Organo di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, compresa l'accensione dei mutui passivi e ipotecari che si dovessero ritenere necessari per la realizzazione degli scopi sociali.	
	Sono escluse tutte le attività per le quali siano richieste specifiche autorizzazioni o iscrizioni ad albi professionali. La cooperativa può aderire ad un "gruppo cooperativo paritetico" ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	La cooperativa, sempre con decisione dell'Organo di Amministrazione, potrà chiedere agli enti preposti tutte le agevolazioni che le Leggi Nazionali e Regionali prevedono a favore delle Società Cooperative.	
	TITOLO III – SOCI	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>Soci lavoratori</u> : vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità	

	effettiva di lavoro, attitudini e specializzazioni professionali, maturate nei settori di cui all'og-	
	getto della Cooperativa possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e	
	cooperate al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso	
	l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Di essi sono richiesti i requisiti di capacità pro-	
	fessionale adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o	
	in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e –	
	in ogni caso – approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.	
	2) <u>Soci volontari</u>: persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, e-	
	sclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti	
	previsti dalla legge;	
	Inoltre possono essere ammessi soci finanziatori che investono capitali nella cooperativa e	
	avvalersi delle prestazioni istituzionali di questa.	
	Fino a che il numero dei soci non risulti superiore a nove unità non potranno essere ammes-	
	se, quali soci, persone giuridiche.	
	Ogni soci è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a cia-	
	scuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in ogni caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati,	
	nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.	
	ARTICOLO 6	
	L'organo amministrativo può decidere, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi	
	soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla cate-	
	goria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione profes-	

	sionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla cate-	
	goria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al rag-	
	giungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La decisione di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da	
	apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 21, anche in misura infe-	
	riore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nel-	
	le forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed eserci-	
	ta il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'appro-	
	vazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso	
	ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di for-	
	mazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	

8 di 28

	lazione sia alle capacità professionali dichiarate dall'aspirante socio, sia alle effettive possibi-	
	lità della cooperativa di procurargli occasioni di lavoro.	
	ARTICOLO 8	
	L'organo di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli del presente	
	statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, assegnando il so-	
	cio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in	
	formazione o in inserimento prevista dall'articolo 6 del presente statuto.	
	La delibera di ammissione come socio deve essere comunicata all'interessato e annotata a cu-	
	ra degli amministratori nel libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione dell'eventuale	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. In caso di rigetto, l'aspi-	
	rante socio può chiedere all'assemblea di pronunciarsi sulla delibera di rigetto della sua istan-	
	za. L'assemblea, se non viene appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte	
	in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Il nuovo ammesso si obbliga a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il	
	proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rap-	
	porto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, l'eventuale	
	tassa di ammissione e il sovrapprezzo, il cui importo deve essere determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.	
	Trascorso un mese dalla comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti	
	versamenti, la delibera diventa inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accom-	
	pagnata dal contemporaneo versamento delle somme dovute.	
	In tal caso l'ammissione può essere deliberata con effetto dalla sua annotazione nel libro soci.	

	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di	
	rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma	
	scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo.	
	Relativamente ai soci possessori di strumenti finanziari, questi, oltre alle altre indicazioni di	
	cui al precedente articolo, dovranno dare indicazione della quantità e della qualità delle azio-	
	ni maggiorative trasferibili, loro riservate, che intendono sottoscrivere.	
	ARTICOLO 9	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano i-	
	dentici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente, nonché di esercitare in proprio o	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o comunque in contrasto con	
	quella esercitata dalla cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo	
	che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società controllate	
	e collegate.	
	TITOLO IV - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE,	
	CAUSA DI MORTE	
	ARTICOLO 10	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.	
	ARTICOLO 11	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e	
	del presente statuto, legittimano il recesso.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società, il re-	
	cesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in ca-	
	so contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'articolo 2532 del codice	

	civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:	
	1) che abbia perduto i requisiti di ammissione;	
	2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	3) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo, o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Inoltre hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) la modifica dell'oggetto sociale;	
	b) la trasformazione, fusione o scissione della società;	
	c) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.	
	f) la proroga dell'eventuale termine.	
	ARTICOLO 12	
	La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci in possesso	
	dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità	
	a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'Organo Amministrativo ha	
	facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto i requisiti di legge in materia pensionistica o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.	
	ARTICOLO 13	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge anche in quelli seguenti:	

	a) esclusione del socio che, previa intimazione da parte degli amministratori, non esegue in	
	tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte e o di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	b) esclusione per interdizione o inabilitazione del socio o per sua condanna ad una pena che	
	importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	c) esclusione per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita;	
	d) esclusione del socio che sia dichiarato fallito;	
	e) esclusione del socio che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dalle disposizioni di leg-	
	ge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dai rapporti mutualistici, dalle deliberazioni	
	regolarmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prose-	
	cuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	f) esclusione del socio che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di se-	
	guito alle assemblee regolarmente convocate nell'arco di un'annualità;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9;	
	g) che svolga o tenti di svolgere in proprio attività identiche o affini con quella della coope-	
	rativa, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda im-	
	proseguibile il rapporto sociale;	
	j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licen-	
	ziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o nel caso	
	il cui il rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempi-	
	mento;	
	k) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla società cooperativa.	
	L'esclusione deve essere comunicata all'interessato, e diventa operante dall'annotazione nel	
	libro soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.	

	Contro la decisione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	ARTICOLO 14	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di recesso,	
	di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo.	
	Le decisioni prese in materia di decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci	
	destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	ARTICOLO 15	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso	
	delle azioni. I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al	
	rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitata-	
	mente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettiva-	
	mente versato ed eventualmente rivalutata in base alle leggi vigenti per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente	
	versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel presente articolo.	
	ARTICOLO 16	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, atto notorio o dichiarazione sostitutiva	
	dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	Per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio a titolo di ritorno o a seguito del-	

14 di 28

	no di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo	
	in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la sospensione	
	e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo	
	neutro a tutti gli effetti.	
	ARTICOLO 19	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	A) dal capitale sociale che è variabile e formato da:	
	A.1) un numero illimitato di quote, comprensive delle somme versate a titolo di sovrapprez-	
	zo, per i soci cooperatori;	
	A.2) azioni nominative trasferibili per i soci finanziatori;	
	B) dalla riserva legale, indisponibile ed indivisibile;	
	C) da eventuali riserve volontarie;	
	D) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale,	
	formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci finanziatori,	
	tutte di valore nominale uguale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi;	
	E) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri	
	futuri o investimenti;	
	F) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fi-	
	ne del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro né superio-	
	re a cinquecento euro, nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.	
	I limiti massimi di partecipazione al capitale possono essere superati in diversi casi:	
	a. nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti;	

	b. nei casi di aumento del capitale attraverso imputazione delle riserve divisibili o attraverso erogazione di somme a titolo di ritorno;	
	c. in caso di partecipazione di soci diversi dalle persone fisiche.	
	ARTICOLO 20	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:	
	a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione, salvo per quanto riguarda i conferimenti in natura e di crediti i quali devono essere integralmente liberati al momento della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.	
	Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 21	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Tale termine potrà essere prorogato a centottanta giorni solo nei casi previsti dalla legge.	
	L'organo di amministrazione altresì provvede, nell'ambito della Relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.	
	L'Organo di Amministrazione e i sindaci, se nominati, debbono indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. L'illustrazione dei criteri suddetti deve essere svolta nell'ambito della "relazione sulla gestione".	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo	

	in materia di ritorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal-	
	la normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regola-	
	mento.	
	Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli	
	scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in	
	via generale – debbono considerare la retribuzione complessivamente corrisposta ad ogni	
	socio e il numero di ore effettivamente lavorate in cooperativa.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a. con assegni non trasferibile, bonifici e simili mezzi di pagamento comunque tracciabili	
	compresi i crediti liquidi;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali de-	
	stinandoli:	
	1) una quota non inferiore al 30 per cento al fondo di riserva legale qualunque sia l'ammon-	
	tare del fondo;	
	2) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella	
	misura e con le modalità previste dalla legge;	
	3) una quota da distribuire ai soci finanziatori nella misura massima del tasso previsto per i	
	soci cooperatori aumentato del 2 per cento e ragguagliato all'ammontare versato a fronte del-	
	le azioni nominative emesse ed a loro riservate;	
	4) una quota da distribuire ai soci cooperatori, quale dividendo, non superiore all'interesse	
	dei buoni postali fruttifici aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	5) l'eventuale eccedenza al fondo di riserva volontaria.	
	Possono essere distribuiti dividendi, acquistate azioni o quote proprie ovvero assegnate ai	

	soci cooperatori riserve divisibili soltanto se il rapporto tra patrimonio netto e il complessi-	
	vo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Tale divieto non si applica nei con-	
	fronti dei possessori di strumenti finanziari.	
	TITOLO VII - ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 22	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) l'Organo di controllo e il revisore, quando previsti.	
	ARTICOLO 23	
	ASSEMBLEE	
	All'assemblea compete:	
	a) approvare il bilancio, la ripartizione dei ristorni e la destinazione degli utili;	
	b) costituire, ridurre o estinguere nei limiti di legge di fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per il potenziamento aziendale;	
	c) fissare le linee di indirizzo dell'attività imprenditoriale;	
	d) provvedere alla nomina ed eventuale revoca delle cariche sociali;	
	e) determinare la misura degli eventuali gettoni di presenza o dei compensi da corrispondere	
	ai componenti dell'Organo Amministrativo per la loro attività collegiale e l'eventuale retribu-	
	zione annuale dei sindaci (quando nominati) per l'intero periodo di durata del loro ufficio;	
	f) approvare uno o più regolamenti delle attività sociali;	
	g) decidere di aderire a un gruppo cooperativo paritetico;	
	h) pronunciarsi sulla responsabilità degli amministratori;	
	l) pronunciarsi su qualunque altro argomento che per legge, per statuto e per decisione del-	
	l'Organo Amministrativo, debba esserle sottoposto, ad eccezione di quelli per i quali la legge	

	prescrive che la stessa assemblea abbia luogo in sede straordinaria.	
	Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro e non oltre centoventi giorni dalla chiusura del-	
	l'esercizio sociale, nel caso in cui lo richiedano le particolari esigenze stabilite dalla normati-	
	va vigente, tale termine è fissato in centottanta giorni; in questi casi gli amministratori se-	
	gnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o,	
	se ne sia fatta richiesta per iscritto dall'organo di controllo (quando nominato) o da tanti soci	
	che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, nella richiesta devono essere indi-	
	cati gli argomenti da trattare. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	trenta giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea è convocata inoltre per deliberare:	
	a) sulle modificazioni dello statuto sociale;	
	b) sullo scioglimento anticipato della società cooperativa;	
	c) sulla proroga della sua durata;	
	d) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;	
	e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	ARTICOLO 24	
	L'assemblea può essere convocata in qualunque luogo nel territorio nazionale.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso comunicato ai soci	
	con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima del-	
	l'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, data e ora e l'elenco delle materie da trattare.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è	
	rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea tutti i componenti dell'orga-	
	no di amministrazione e, se previsto, dell'organo di controllo.	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando vi partecipano i soci che rappresentano alme-	

	no la metà del numero dei voti attribuiti all'intera base sociale e delibera a maggioranza asso-	
	luta anche per le deliberazioni riguardanti la costituzione o l'estinzione dei fondi di cui al pre-	
	cedente articolo 23. Rimangono ferme le maggioranze costitutive e deliberative previste per	
	le decisioni di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 secondo comma del codice civile.	
	Nel caso in cui non sia valida la prima convocazione, l'assemblea deve essere riconvocata	
	entro trenta giorni e non può avere luogo se non sono trascorse 24 ore dalla data della prima.	
	Nell'ipotesi di seconda convocazione:	
	= l'assemblea si tiene qualsiasi sia il numero dei voti portati dai presenti, purché quelli porta-	
	ti dai soci cooperatori siano almeno il sessantasette per cento e delibera a maggioranza asso-	
	luta, fatte salve le maggioranze richieste dalla Legge per le decisioni di cui ai numeri 4 e 5	
	dell'articolo 2479 secondo comma del codice civile.	
	ARTICOLO 25	
	Per le votazioni si procederà in modo palese.	
	Sarà possibile il voto segreto nelle deliberazioni aventi ad oggetto la nomina alle cariche so-	
	ciali, o la relativa revoca o sostituzione. E' inoltre possibile il voto segreto tutte quelle volte	
	in cui la sua previsione sia strumentale all'attuazione dei principi peculiari della disciplina co-	
	operativa e in particolare del principio di partecipazione e democrazia.	
	ARTICOLO 26	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno	
	novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota o il nume-	
	ro delle quote possedute. Ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti più voti, ma	
	non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri,	
	da determinarsi con delibera dell'organo di amministrazione o dell'assemblea.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge,	

	dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'im-	
	presa.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti	
	sociali.	
	ARTICOLO 27	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'Amministra-	
	tore Unico, in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal vice	
	presidente e, in assenza di entrambi, dalla persona designata dall'assemblea stessa.	
	In occasione di ogni seduta, l'assemblea nomina un segretario, che può non essere socio.	
	Spetta al presidente la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'assemblea e,	
	in particolare, di verificare la sussistenza delle circostanze indicate al precedente articolo 26.	
	ARTICOLO 28	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da	
	un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede	
	di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può	
	essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministra-	
	zione sia scelta tra i soci operatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci operatori.	
	Nel caso in cui non si superino i parametri stabiliti dall'articolo 2519 e si applichino, come	
	stabilito nell'articolo 2 del presente statuto, le norme sulla società a responsabilità limitata	
	gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o a revoca da	
	parte dell'assemblea dei soci, ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta	
	all'atto della nomina, e sono rieleggibili.	

	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il vicepresidente, se questi non sono nominati dall'assemblea;	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, componenti dell'organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Le votazioni solo palesi.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo (quando nominato), determinare l'eventuale compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.	

	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un	
	comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le	
	modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le mate-	
	rie indicate dall'articolo 2475, comma 5 del codice civile nonché i poteri in materia di ammis-	
	sione, di recesso ed esclusione dei soci, e quant'altro non delegabile per legge. Il consiglio di	
	amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della deci-	
	sione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la	
	cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una par-	
	tecipazione rilevante in altra società.	
	L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.	
	Spetta, pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione:	
	a) convocare l'assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni;	
	b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri ven-	
	dere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al ri-	
	guardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e possibile opera-	
	zione presso istituti di credito di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di	
	sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emette-	
	re, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) deliberare e concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto	
	qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderi-	
	sce, nonché a favore di altre cooperative;	
	f) conferire procure speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del consiglio di Ammini-	

	strazione;	
	g) assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai,	
	impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche de-	
	leghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di amministrazione,	
	definendone i limiti ed i controlli;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;	
	i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta ecce-	
	zione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto siano riservati	
	all'Assemblea generale;	
	j) determina l'ammontare dell'eventuale tassa d'ammissione.	
	Il consiglio inoltre relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con partico-	
	lare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai	
	sensi dell'articolo 2545-octies del	
	codice civile. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Nel caso di nomina di un amministratore unico allo stesso spettano tutti i poteri del Consi-	
	glio di Amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale della	
	cooperativa spettano al presidente del consiglio.	
	ARTICOLO 29	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi	
	previsti dall'articolo 2386 del codice civile.	
	ARTICOLO 30	

	L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione è perciò autorizzato a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi	
	titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudi-	
	ziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice-	
	presidente.	
	ARTICOLO 31	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Quando obbligatoriamente previsto dalla legge e quando deliberato dall'assemblea il control-	
	lo organizzativo ed amministrativo della Società e la revisione legale dei conti spettano all'or-	
	gano di controllo con la composizione ed i poteri previsti dalla legge.	
	Fino a quando l'organo di controllo non è obbligatorio la revisione legale dei conti può esse-	
	re affidata dall'Assemblea ad un revisore nominato a norma dell'articolo 2409 bis del codice	
	civile	
	L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'ap-	
	provazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:	
	1) verifica, nel corso dell'esercizio e almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità	
	sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli	
	accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.	
	Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori do-	
	cumenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.	

	L'incarico di controllo contabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito l'organo	
	di controllo se nominato. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del tribu-	
	nale.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Ammini-	
	strativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche per il tramite di	
	professionisti di loro fiducia i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 32	
	La società cooperativa si scioglie per le seguenti cause:	
	a. decorso del termine;	
	b. conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo;	
	c. impossibilità di funzionamento o inattività continuata dell'assemblea;	
	d. nelle ipotesi previste dall'art. 2437-quater e 2473 del codice civile;	
	e. per deliberazione dell'assemblea;	
	f. perdita del capitale sociale.	
	Le leggi speciali possono prevedere ulteriori cause di scioglimento, o procedimenti speciali	
	di liquidazione. Allo scioglimento consegue la liquidazione che avviene secondo le regole	
	ordinarie.	
	TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 33	
	Il rapporto sociale tra la società cooperativa ed i soci nonché il funzionamento tecnico ed	
	amministrativo, ed il trattamento economico dei soci e del personale dipendente possono es-	
	sere disciplinati dai regolamenti interni.	
	I regolamenti interni saranno redatti dall'organo di amministrazione e approvati dall'assem-	

	blea.	
	ARTICOLO 34	
	Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere	
	in fatto osservate.	
	ARTICOLO 35	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità	
	delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la	
	società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere ogget-	
	to di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conci-	
	liazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari, con gli ef-	
	fetti previsti dagli articoli 38 ss D.Lgs. n. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro	
	60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino	
	per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in confor-	
	mità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Industria Artigia-	
	nato e Agricoltura di Sassari che provvederà alla nomina degli arbitri.	
	Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di compe-	
	tenza del tribunale ordinario.	
	ARTICOLO 36	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e	
	delle leggi speciali sulla Cooperazione e, in quanto compatibili, le norme dettate in tema di	
	società a responsabilità limitata.	
	F.to: Pinna Antonio Marco	
	F.to: Andrea Porqueddu Notaio (sigillo)	

[illegible]